

Disciplinare di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne di illeciti nel contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale della Campania

1. Oggetto e finalità. Definizioni e rinvio al d.lgs. n. 24/2023.

1. Il Disciplinare, al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione regionale, e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo, definisce le modalità organizzative e di gestione delle segnalazioni interne inerenti la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico degli uffici della Giunta regionale (di seguito, segnalazioni interne).
2. Il Disciplinare è redatto ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché delle *"Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"* adottate con delibera dell'ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, e delle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, adottate con delibera dell'ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.
3. Ai fini del presente Disciplinare si utilizzano le definizioni contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023. Si rinvia al medesimo d.lgs. n. 24/2023 per quanto non previsto dal Disciplinare e, in particolare, per le seguenti tematiche ed istituti:
 - a. segnalazione esterna;
 - b. divulgazione pubblica;
 - c. denuncia all'autorità giurisdizionale;
 - d. trattamento dei dati personali;
 - e. misure di protezione.
4. Il d.lgs. n. 24/2023 prevale in ogni caso di contrasto con le disposizioni regionali in materia.

2. Ambito soggettivo.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, i soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione e che, dunque, ai sensi del presente Disciplinare possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico degli uffici della Giunta regionale (di seguito, segnalazioni interne) utilizzando i canali interni descritti nell'art. 6, sono:
 - a. i dipendenti dell'amministrazione regionale;
 - b. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nell'ambito dei rapporti con gli uffici della Giunta regionale;
 - c. i lavoratori autonomi ed i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso gli uffici della Giunta regionale;
 - d. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Regione;
 - e. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso gli uffici della Giunta regionale;
 - f. i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso gli uffici della Giunta regionale;
 - g. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Regione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023, la tutela si applica:
 - a. quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b. durante il periodo di prova;

- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023 le misure di protezione ivi previste si applicano anche:
- a. ai facilitatori;
 - b. alle persone del medesimo medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d. gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
4. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

3. Oggetto delle segnalazioni.

1. Le segnalazioni si devono riferire alle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito lavorativo degli uffici della Giunta regionale (organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 2), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023, le "violazioni" che possono essere segnalate riguardano:
- a. la normativa nazionale e, dunque, i *"comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)";*
 - b. il diritto dell'UE, ovvero:
 - "3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 - 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
 - 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
 - 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)".*

4. Fattispecie escluse dalle segnalazioni.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d. lgs. 24/2023, la sua disciplina non si applica:
- "a. *alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego*

pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

2. Ai fini del presente Disciplinare non sono prese in considerazione le segnalazioni riguardanti:
 - a. le fattispecie indicate al comma 1 e dunque, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Regione;
 - b. le notizie palesemente prive di fondamento;
 - c. le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
 - d. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
 - e. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

5. Requisiti delle segnalazioni.

1. Al fine di consentire l'istruttoria dei fatti, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate. Sono requisiti necessari della segnalazione:
 - a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - b. la descrizione del fatto;
 - c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
2. Alla segnalazione possono essere allegati documenti che forniscono elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti stessi.
3. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e ad esse non è possibile applicare le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023. Le segnalazioni anonime, pur essendo istruite qualora queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, perdono la priorità rispetto a quelle accompagnate dall'identità del segnalante. Il segnalante può comunicare la propria identità anche successivamente e, in tal caso godrà delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023; a tal fine, si applica l'art. 8, comma 1, lett. f).

6. Canali interni di segnalazione.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del d. lgs. 24/2023, presso la Giunta regionale della Campania è possibile effettuare segnalazioni attraverso più canali interni, cioè in forma scritta oppure in forma orale.
2. Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta attraverso la piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito istituzionale dell'ente, secondo le modalità dell'allegato 1. Nei casi in cui la piattaforma informatica sia indisponibile, oppure qualora l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici, le segnalazioni possono essere trasmesse a mezzo posta, secondo le modalità dell'allegato 1.
3. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale mediante incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Campania, secondo le modalità dell'allegato 1.
4. Gli Uffici regionali informano le imprese con cui stipulano contratti relativi a lavori, servizi o forniture, nonché i consulenti, collaboratori, tirocinanti e le altre persone indicate all'art. 2, comma 1, del presente Disciplinare e dei canali mediante cui è possibile presentare le segnalazioni interne.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del d.lgs. n. 24/2023, nel caso di segnalazione su violazioni riguardanti un altro ente, la segnalazione è trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT del soggetto competente, informandone il segnalante.

7. Procedura di gestione delle segnalazioni.

1. I soggetti coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni sono:
 - a. Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): sovrintende al processo ed effettua l'istruttoria delle segnalazioni pervenute, anche avvalendosi dell'Istruttore e del Gruppo di lavoro;
 - b. Istruttore: fa parte dell'Ufficio di supporto del RPCT ed è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria; ha accesso alle informazioni inserite nella segnalazione ma non ai dati del segnalante;
 - c. Gruppo di lavoro: è il Gruppo di lavoro a supporto del RPCT, che può decidere di attivarlo a suo giudizio, in considerazione dell'oggetto della segnalazione e dell'ambito di attività in cui rientrano le informazioni rese. Il Gruppo di lavoro è costituito dal RPCT stesso (o da un istruttore a ciò delegato), dal Responsabile apicale dell'Avvocatura regionale (o da un dirigente a ciò delegato) e, al fine di garantire competenze trasversali, da uno o più dirigenti esperti della materia oggetto della segnalazione, individuati dal RPCT e dall'Avvocato capo sulla base delle esperienze curriculari;
 - d. Custode delle identità: è colui che nella piattaforma digitale può consentire, su richiesta motivata, agli istruttori di accedere all'identità del segnalante. Il Custode delle identità coincide, ai sensi della delibera dell'Anac n. 469/2021, con il RPCT.
2. Entro sette giorni dalla ricezione di una segnalazione mediante uno dei canali attivati, viene rilasciato al segnalante un avviso di avvenuta ricezione.
3. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un altro ufficio o dirigente regionale mediante canale differente da quelli sopra indicati, quest'ultimo la trasmette al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, evitando di aprire il contenuto e di appurare l'identità del segnalante. Solo nel caso in cui l'identità del segnalante sia esplicitata, il ricevente dà contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
4. Il RPCT effettua una prima valutazione sull'ammissibilità della segnalazione interna, quale segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, e sui requisiti e la sussistenza di quanto rappresentato. Qualora, a seguito della prima valutazione il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza o di inammissibilità, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione e ne informa il segnalante.
5. La segnalazione è inammissibile nelle seguenti ipotesi:
 - a. manifesta mancanza di lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della pubblica amministrazione;
 - b. manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023;
 - c. fattispecie indicate all'art. 4 come escluse dalla applicazione del d.lgs. n. 24/2023;
 - d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT, ivi inclusa l'assenza dei presupposti soggettivi per l'effettuazione della segnalazione;
 - e. manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
 - f. contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - g. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esplicativa degli illeciti;
 - h. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5, comma 1;
 - i. segnalazione presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2, comma 1.
6. Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale utilizzato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
7. Nel caso in cui la segnalazione non sia giudicata inammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi del supporto degli Istruttori e del Gruppo di lavoro di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) e lett. c).
8. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 24/2013 il RPCT, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c):

- a. può effettuare verifiche volte ad accertare l'appartenenza o meno del segnalante alle categorie di soggetti che hanno accesso alle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2013. Per tale finalità, nonché per le altre correlate, su richiesta del RPCT la Direzione generale per le Risorse umane trasmette gli elenchi dei dipendenti regionali correlati dalle informazioni relative alla data e alle modalità di assunzione e all'ufficio di assegnazione. Analogamente, le Strutture dirigenziali di primo livello competenti *ratione materiae* rendono le informazioni sulle ditte con cui sono stati stipulati contratti relativi a lavori, servizi o forniture, nonché su consulenti e collaboratori a vario titolo contrattualizzati, o sulle altre persone elencate all'art. 2 che prestano la propria attività presso di esse;
 - b. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - c. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
 - d. ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può domandare al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, se il segnalante abbia richiesto un incontro diretto,;
 - e. può richiedere notizie agli uffici interessati, interpellare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti, ed acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione;
 - f. procede all'audizione del segnalante, se ritenuta necessaria, nonché della persona coinvolta, anche su sua richiesta e, in quest'ultimo caso, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
9. Entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce al segnalante riscontro sulla sua segnalazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 24/2023 per riscontro si intende la comunicazione di informazioni al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
10. Fermo restando che, come chiarito dall'ANAC, non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'ente ovvero della magistratura, qualora dall'istruttoria emergano elementi di fondatezza della segnalazione (cd. *fumus* della fondatezza), il RPCT inoltra quest'ultima e l'esito dell'accertamento, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, ad uno o più dei seguenti soggetti:
- a. Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore dell'illecito;
 - b. Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - c. Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Anac, per i profili di rispettiva competenza;
 - d. Dipartimento della funzione pubblica.
11. Qualora dall'istruttoria emergano elementi di manifesta infondatezza, il RPCT archivia la segnalazione motivatamente. Resta fermo il regime sanzionatorio previsto dall'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 24/2023 in caso di condanna del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia e gli altri reati ivi previsti.
12. Nel caso in cui dall'esame preliminare della segnalazione emerga una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo al RPCT quest'ultimo si astiene e lo comunica immediatamente per iscritto al Capo di Gabinetto del Presidente, che provvede ad incaricare della gestione della segnalazione il Sostituto del RPCT.

8. Tutela della riservatezza e *privacy*.

1. Fermo il rinvio alla vigente normativa in materia di *privacy* ed agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 24/2023, ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e, dunque, del trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni interne, si osservano le seguenti cautele e misure di protezione:
 - a. la gestione delle segnalazioni pervenute per il tramite dei canali interni è affidata a persone ed uffici interni regionali, appositamente individuati come Persone autorizzate al trattamento dal RPCT n.q. di Delegato al trattamento, ai sensi della d.G.R. n. 466/2018;
 - b. il RPCT e gli Istruttori sono destinatari di apposita e specifica formazione in materia di *privacy* e sulla disciplina del *whistleblowing*, anche con riferimento a casi concreti;

- c. la documentazione inerente alle segnalazioni è conservata all'interno della piattaforma informatica o, per quelle pervenute tramite gli altri canali interni, in altro archivio riservato del RPCT. Gli archivi cartacei sono conservati in armadietti dotati di chiave; questi ultimi, nonché la strumentazione informatica (hardware) del RPCT e degli Istruttori sono in ambienti lavorativi di uso esclusivo del personale dell'Ufficio di supporto al RPCT, protetti da porta chiusa a chiave;
 - d. il RPCT, gli Istruttori ed i componenti del Gruppo di lavoro di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c), operano come autorizzati al trattamento dei dati di cui vengano a conoscenza e, pertanto, sono tenuti al riserbo ed al rispetto della riservatezza, ai sensi della normativa vigente;
 - e. la segnalazione e relativa documentazione oggetto di istruttoria da parte del Gruppo di lavoro è accuratamente anonimizzata per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante;
 - f. ai sensi dell'art. 12 comma 2, del d.lgs. n. 24/2023, infatti, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003;
 - g. se nel corso dell'istruttoria è necessario coinvolgere altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante;
 - h. ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni ricevute nonché gli esiti dell'istruttoria cui esse sono state sottoposte, sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
 - i. sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata all'istituto del whistleblowing, è pubblicata l'informativa sul trattamento dei dati personali. Chi presenta una segnalazione con piattaforma informatica ne prenderà inoltre visione per il tramite di apposita funzionalità. Nel caso di utilizzo del canale scritto a mezzo posta, la trasmissione della segnalazione implica l'avvenuta presa visione dell'informativa. Nel caso di utilizzo del canale orale, il segnalante riceve la predetta informativa al momento dell'identificazione;
 - j. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
 - k. le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale e civico;
 - l. nel caso di trasmissione da parte del RPCT alle Autorità giudiziarie competenti, le segnalazioni saranno inviate nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto che gode delle tutele di cui al d.lgs. n. 24/2023.
2. Ai fini di un corretto utilizzo del canale interno della piattaforma informatica di cui all'art. 6, comma 2, l'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale ai sensi della d.G.R. n. 466 del 17.07.2018 adotta, gestisce ed implementa le soluzioni tecnico-informatiche atte a prevenire e contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione dei dati personali, utilizzando la crittografia e gli altri strumenti indicati dall'ANAC. Il personale della predetta struttura, e quello di soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività di amministrazione, manutenzione e conduzione applicativa del sistema, opera nella qualità di autorizzato al trattamento dei suddetti dati.

ALLEGATO 1

MODALITÀ PER LE SEGNALAZIONI INTERNE.

1. Canale scritto. Piattaforma informatica.

La piattaforma è posizionata su server regionale.

È utilizzato il software open source GlobalLeaks, messo a disposizione dall'ANAC, specificatamente progettato per l'invio di segnalazioni da parte dei cd. whistleblower.

La piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione e l'invio di un modulo suddiviso in sezioni, o passi, che guida il segnalante nel fornire tutti gli elementi utili per la valutazione; è possibile allegare atti o documenti a sostegno della segnalazione inviata.

Acquisita la segnalazione, il sistema informatico genera un codice identificativo univoco (cd. key code), che consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione sia per integrarla, sia per conoscerne gli esiti.

Poiché il key code non può essere replicato, è onere del segnalante averne adeguata cura: in caso di smarrimento, infatti, egli non può più collegarsi alla propria segnalazione.

2. Canale scritto. Posta (residuale, nel caso di malfunzionamento o indisponibilità della piattaforma digitale o di strumenti informatici)

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati del segnalante, la segnalazione deve essere inserita in distinte buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Le predette buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura, a chiare lettere e preferibilmente in stampatello, "RISERVATA AL RPCT DELLA REGIONE CAMPANIA. NON APRIRE".

Nella busta contenente la segnalazione è opportuno siano indicate le modalità con cui il segnalante intende dialogare con il RPCT (ad esempio, tramite un indirizzo di posta elettronica creata per l'occasione): in mancanza, non sarà possibile inviargli le comunicazioni di cui all'art. 7 (ad esempio, inviare l'avviso di avvenuta ricezione).

La segnalazione è registrata con protocollo riservato, senza riferimenti nell'oggetto alla segnalazione.

3. Canale orale. Incontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La richiesta di appuntamento è prodotta telefonicamente o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica personale del RPCT, i cui recapiti sono consultabili sul sito regionale.

L'incontro, al quale potrà partecipare anche l'istruttore di cui al comma 5, lett. b), è preceduto dalla identificazione del segnalante da parte del RPCT ed è formalizzato mediante verbale scritto da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. L'identità del segnalante è riportata in busta chiusa, separata dalla segnalazione.

Il verbale è registrato con protocollo riservato, senza riferimenti nell'oggetto alla segnalazione.